

**PROGETTO DI LEGGE N. 0097**

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Gaffuri, Prina, Alloni, Girelli, Pavesi, Santantonio, Alfieri, Barboni, Borghetti, Brambilla, Cavicchioli,  
Civati, Costanzo, Ferrari, Martina, Mirabelli, Penati, Pizzul, Spreafico, Tosi, Valmaggi, Villani

---

**“Istituzione delle aree protette e tutela della biodiversità”.**

---

PRESENTATO IL 16/05/2011

ASSEGNATO IN DATA 19/05/2011

ALLE COMMISSIONI REFERENTE VIII

CONSULTIVE I, V, VI

---

---

## **“ Istituzione delle aree protette e tutela della biodiversità”**

### **Capo I- Norme generali**

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Carta regionale della natura
- Art. 3 - Rete ecologica regionale
- Art. 4 - Piano regionale della Aree protette
- Art. 5 - Tutele e salvaguardie

### **Capo II- Istituzione e regime delle aree protette**

- Art. 6 - Istituzione
- Art. 7 - Classificazione parchi regionali
- Art. 8 - Parchi naturali
- Art. 9 - Parchi locali di interesse sovracomunale
- Art. 10 - Aree contigue

### **Capo III - Pianificazione**

- Art. 11 - Strumenti di pianificazione del parco regionale
- Art. 12 - Rapporti con altri strumenti di pianificazione
- Art. 13 - Procedure per l'approvazione dei piani dei parchi regionali
- Art. 14 - Piani di settore

### **Capo IV - Gestione**

- Art. 15 - Gestione dei parchi regionali
- Art. 16 - Attuazione e statuti
- Art. 17 - Organizzazione degli enti parco
- Art. 18 - Trasformazione degli enti gestori
- Art. 19 - Gestioni speciali e accorpamenti
- Art. 20 - Altre funzioni degli enti gestori
- Art. 21 - Direzione e personale
- Art. 22 - Riorganizzazione funzionale e contenimento dei costi

### **Capo V - Biodiversità**

- Art. 23 - Rete natura 2000
- Art. 24 - Conservazione della biodiversità
- Art. 25 - Tutela e difesa dei boschi
- Art. 26 - Classificazione e istituzione di riserve naturali
- Art. 27 - Gestione e piano delle riserve naturali
- Art. 28 - Monumenti naturali

### **Capo VI - Valorizzazione e connessione con le politiche regionali**

- Art. 29 - Politiche di valorizzazione e fruizione ambientale
- Art. 30 - Politiche di promozione turistica
- Art. 31 - Politiche di conservazione e innovazione del paesaggio

### **Capo VII - Vigilanza e sanzioni amministrative**

- Art. 32 - Vigilanza
- Art. 33 - Sanzioni amministrative
- Art. 34 - Danno ambientale con possibilità di ripristino
- Art. 35 - Danno ambientale senza possibilità di ripristino

---

Art. 36 - Danno ambientale di minima entità  
Art. 37 - Competenza per l'erogazione delle sanzioni

**Capo VIII - Abrogazioni**

Art. 38 - Abrogazioni

---

## Relazione

Regione Lombardia ha storicamente caratterizzato la propria iniziativa in materia di aree protette con una visione avanzata e originale. Tale è stata la funzione svolta dalla legge regionale 30 novembre 1983 n. 86, da sempre percepita sia a livello istituzionale che a livello politico come elemento di forte innovazione. Così posta la questione, si deve innanzitutto motivarne l'abrogazione. Fra le tante, vi sono almeno tre ragioni forti:

- a) Sulla legge regionale 86/83 sono intervenute nel corso degli anni ben **15 modifiche legislative** (cfr. allegato a), oltre alla legge l.r. **26/96** sul modello gestionale, che ne hanno ovviamente assai modificato la struttura. Molti di questi interventi sono stati resi necessari da atti legislativi successivi (basti citare per tutti la legge quadro nazionale 394, del 1991), altri sono stati il frutto di scelte autonome di Regione Lombardia. Una diciassettesima legge di modifica è in itinere. Riorganizzare il tutto con una nuova legge generale parrebbe anche solo un atto di saggezza.
- b) Nel corso dell'ultimo anno sono state adottate leggi da parte del del governo nazionale che, direttamente o indirettamente, hanno messo pesantemente mano al modello gestionale prevista dalla legge regionale 86: sono la legge 122/2010 (manovra finanziaria) e la legge 10/2011 (cosiddetto decreto mille proroghe). L'effetto combinato delle due leggi impone un intervento legislativo regionale che risponda alle modifiche vincolanti introdotte unilateralmente dal governo.
- c) La percezione della tutela ambientale territoriale è notevolmente modificata e, forse, evoluta nei quasi quarant'anni di vita della legge regionale 86. Le sensibilità dei cittadini, gli impegni di gran parte delle amministrazioni locali, le nuove norme comunitarie e nazionali hanno creato una attenzione e una sensibilità maggiori al tema della valorizzazione ambientale. La stessa regione Lombardia ha, in questa legislatura, definito un assessorato con funzioni quasi esclusivamente dedicate. La legge regionale 86 ha "anticipato" largamente questi processi – probabilmente ha contribuito a determinarli -, ma appare opportuno riorganizzare sistematicamente il tutto.

Ciò premesso, appare opportuno "rileggere" con attenzione i meriti della legge esistente, con l'intento – che verrà esplicitamente indicato nei passaggi successivi - di mantenerne il più possibile spirito e caratteristiche fondative, attraverso due momenti di analisi:

- 1) i meriti di una legge;
  - 2) nuovi capisaldi strategici.
- 1) I meriti della l.r. 86/83: una legge che ha fatto storia

La legge regionale 86/83, come veniva detto in premessa, ha rappresentato oggettivamente uno dei punti alti della elaborazione istituzionale di Regione Lombardia. Basterebbe il fatto che ha saputo prevedere – come non sempre la politica riesce a fare - una prospettiva sociale e culturale, avviandola con scelte legislative avvedute e anticipatorie, del tutto innovative. La **prima** grande motivazione strategica fu quella di "tutelare" le aree lombarde non del tutto o per nulla antropizzate, per evitare un degrado ecologico ed ambientale che si sarebbe rivelato irreversibile. La decisione forte fu che queste aree non potevano né dovevano essere piccoli brandelli di territorio, coriandoli insignificanti sparsi qua è là per giustificare che qualcosa si era fatto, ma **ampie sezioni di territorio regionale**, in sintonia con quanto era già avvenuto, per citare degli elementi di riferimento regionali, addirittura negli anni trenta del novecento

---

con il Parco dello Stelvio, e poco prima della 86, con il parco del Ticino. La **seconda** grande intuizione strategica fu di affidare il governo di tutto questo (dalla decisione politica iniziale alla gestione immediatamente successiva), **al sistema territoriale** rappresentato dalla rete dei comuni, dalle province e poi delle comunità montane, anticipando di gran lunga quello che oggi sta alla base dello statuto regionale e del dibattito e nelle scelte generali nel nostro paese e che va sotto il nome di federalismo. **La terza** grande intuizione strategica fu di deliberare che tutto questo non fosse solo tutela (come fosse poco...), ma diventasse e fosse **pianificazione territoriale**, governo del territorio, idea di uno sviluppo diverso perché migliore di quanto fuori da quelle aree succedeva, modello di organizzazione civile, innanzitutto, ma anche produttiva, agricola, turistica... Insomma, tutto questo venne approvato dal consiglio regionale della Lombardia 38 anni fa. Certo, da allora molto tempo è passato, molte leggi (16, appunto) hanno modificato, aggiornato, adeguato quel testo: il modo migliore per riconoscerne il valore ed il senso non sta nel tenerne in piedi l'involucro, svuotandone il contenuto, ma facendo l'operazione opposta. Per questo, e verrà evidenziato più avanti nella sintesi dell'articolato, interessa più tenere in vita quanto di forte rappresenta questa legge (quei tre punti: pianificazione, federalismo, quantità territoriale sono irrinunciabili)), evitando il simulacro totemico del numero e del nome. Un altro abito ma lo stesso cuore, insomma.

## 2) Due nuovi principi fondanti

Tenendo quindi fermo il "cuore" della legge 86/83, occorre richiamare due dei principi rafforzativi, che rappresentano il senso originale del contributo legislativo che si intende apportare.

**Il primo** contributo – articolato in molti diversi passaggi- rappresenta l'idea di rafforzamento del sistema delle aree protette come vera e propria **"infrastruttura" ambientale**. Naturalmente il Prap (Piano regionale delle aree protette), così come il sistema della RER (rete ecologica regionale) rappresentano già un dato di fatto operativo nel sistema della pianificazione territoriale. L'inserimento della carta regionale della natura ed una serie di articoli riorganizzativi della rete natura e attenti alla tutela e valorizzazione della biodiversità – fermo restando quanto già strutturato, oltre ai parchi veri e propri: Plis (parchi locali di interesse sovracomunale), riserve naturali, monumenti naturali- rappresentano la volontà di caratterizzare in senso "ecologista" l'intero impianto della legge.

**Il secondo** contributo intende affiancare alla politica di tutela –realizzata e consolidata nei decenni scorsi- una nuova ed esplicita volontà di "valorizzazione" del sistema complesso delle aree protette. Ove per valorizzazione si intende attenzione specifica ai sistemi produttivi (partendo dall'agricoltura e dalla sua qualità produttiva), alla fruizione turistica, alla definizione paesaggistica in modo non rituale e stereotipo. L'obiettivo è riuscire ad affermare un'idea di "tutela dinamica" dei territori, che possono/debbono rappresentare un modo diverso ed originale di produrre attività, redditi, occupazione, riuscendo nel contempo a preservare attentamente biodiversità e qualità ambientale e territoriale.

Oltre a questo, nell'insieme del progetto della legge vengono affrontate altre necessità, quali:

- la necessità di contenere i costi "politici" del sistema (da qui la riduzione dei componenti i consigli di gestione, l'indicazione precisa dei loro costi e del rapporto fra il loro costo e il bilancio dell'ente);
- la necessità di contenere i costi complessivi del sistema, organizzando alcuni servizi –a carico dei bilanci dei parchi - a livello centrale, in particolare sui contenziosi legali e sulla pianificazione;
- l'opportunità di creare condivisione sociale diffusa, quindi l'opportunità –lasciata a ciascun ente parco- di definire in modo territorialmente congruo presente associative nella comunità del parco;
- l'opportunità di affrontare con provvedimenti specifici le gestioni particolari, che non prevedono al presente la partecipazione dei comuni (alcuni parchi montani, parco Agricolo sud Milano, Bosco delle querce);
- l'opportunità di una funzione regionale più "leggera" riguardo alle approvazioni finali degli strumenti urbanistici, valorizzando il ruolo della comunità del parco.

## Sintesi dell'articolato

(N/B: laddove si utilizza il termine "mantiene" si indica la ripresa, spesso integrale, del testo della l.r. 86/83)

### Capo I - Norme generali

Art. 1 indica i principi generali ispiratori, con particolare attenzione al valore infrastrutturale delle aree protette;

---

Art. 2 introduce la Carta regionale della natura, intesa come parte integrante del Ptr e fondata sulla rete ecologica e sull'intero sistema delle aree protette;

Art. 3 indica i tratti costitutivi della rete ecologica regionale, intesi dai parchi nazionali ai corridoi ecologici;

Art. 4 mantiene pressoché inalterato lo strumento di indirizzo e pianificazione indicato dal piano regionale delle aree protette (Prap), recepito nel Ptr;

Art. 5 mantiene e rafforza il principio di salvaguardia nelle fasi del processo istitutivo di nuovi parchi.

## **Capo II - Istituzione regime delle aree protette**

Art. 6 individua la modalità istitutiva dei parchi regionali, anticipando i possibili modelli gestionali di cui al successivo articolo 15;

Art. 7 mantiene la classificazione attuale dei parchi regionali, con le medesime caratteristiche della definizione esistente: parchi fluviali, montani, agricoli, forestali, di cintura metropolitana;

Art. 8 definisce i parchi naturali, interni o meno ai parchi regionali, mantenendo il "dualismo" da tempo in essere in regione Lombardia sulla loro modalità organizzativa territoriale, in sintonia con legge quadro 394;

Art. 9 ridefinisce, confermandone efficacia e modalità, i parchi locali di interesse comunale, individuando in Regione e province i soggetti decisori e nei comuni i soggetti attuatori;

Art. 10 introduce, in sintonia con legge nazionale 394, il principio delle aree contigue, da definire d'intesa con i comuni interessati.

## **Capo III - Pianificazione**

Art. 11 mantiene, con parziali modifiche, il testo esistente a proposito dello strumento principe di pianificazione, il Piano territoriale di coordinamento, mantenendone la stessa efficacia programmatica;

Art. 12 introduce il principio che la pianificazione del parco è giuridicamente sovraordinata, per le aree inserite nei parchi, rispetto ad altri strumenti di pianificazione;

Art. 13 definisce le procedure per l'approvazione finale del Ptc, introducendo il principio dell'approvazione con parere di conformità, demandando al soggetto gestore eventuali modifiche derivanti dal rispetto delle norme generali di Regione Lombardia;

Art. 14 mantiene il principio dei piani di settore.

## **Capo IV - Gestione**

Art. 15 introduce la forma duale (in sintonia con la legge nazionale, che prevede addirittura tre forme di gestione): il consorzio obbligatorio regionale, oppure l'associazione obbligatoria di diritto privato;

Art. 16 definisce le modalità operative di definizione degli statuti;

Art. 17 indica il modello organizzativo del parco, mantenendo la struttura generale, ma semplificandola. Il consiglio di gestione con tre o cinque componenti con la partecipazione diretta della Regione ai consorzi oppure all'associazione obbligatorie (con quote definite da ogni singolo statuto). E' inoltre prevista la partecipazione di soggetti non istituzionali;

Art. 18 indica le procedure di trasformazione degli attuali enti nei nuovi enti, mantenendo in essere tutte le funzioni operative, ordinarie e straordinarie, nella fase transitoria;

Art. 19 prevede un iter particolare per i parchi che non hanno la partecipazione dei comuni indicando un possibile successivo percorso consiliare per la loro riorganizzazione

Art. 20 mantiene prioritarie le funzioni dell'ente parco su una serie di altre funzioni, indicando tuttavia come vincolante, laddove possibile, il parere espresso dall'ente parco in merito a provvedimenti per cui sia richiesto;

Art. 21 indica le norme principali per l'individuazione della figura del direttore, introducendo l'elenco regionale, e definisce di massima le modalità per il personale dei parchi;

Art. 22 introduce alcuni modelli organizzativi di servizi centrali, finanziati direttamente dai parchi, riguardanti la pianificazione urbanistica, i pareri paesaggistici ed il servizio legale e contenzioso.

---

## **Capo V - Biodiversità**

Art. 23 mantiene il sistema di rete natura, così come indicato dalle norme nazionali di recepimento delle direttive europee;

Art. 24 introduce il principio della difesa e potenziamento della biodiversità, anche attraverso una banca dati specializzata;

Art. 25 mantiene in essere l'articolato precedente;

Art. 26 mantiene la classificazione e le procedure di individuazione delle riserve naturali;

Art. 27 mantiene le modalità gestionali e di pianificazione delle riserve naturali;

Art. 28 mantiene l'articolato precedente sui monumenti naturali.

## **Capo VI – Valorizzazione e connessione con le politiche regionale**

Art. 29 mantiene, diversamente articolandolo, il principio di una educazione ambientale “diffusa”, assegnando alle aree protette ed al sistema educativo lombardo una funzione coordinata;

Art. 30 individua programmi coordinati fra le direzioni generali di parchi e turismo per la valorizzazione in senso fruitivo del sistema parchi;

Art. 31 introduce una specifica iniziativa di tutela e “lettura attiva” del paesaggio.

## **Capo VII - Vigilanza e sanzioni amministrative**

Art. 32 mantiene in essere il sistema di vigilanza come individuato dall'articolato esistente;

Art. 33 mantiene le attuali procedure di erogazione delle sanzioni;

Art. 34 mantiene le modalità sanzionatorie a proposito di danni ambientali con possibilità di ripristino;

Art. 35 mantiene le modalità sanzionatorie riguardanti i danni ambientali senza possibilità di ripristino;

Art. 36 mantiene le modalità sanzionatorie per i danni ambientali di minima entità;

Art. 37 mantiene il regime di competenze per l'erogazione delle sanzioni.

## **Capo VIII - Abrogazioni**

Art. 38 indica le leggi da abrogare

---

## **Capo I - Norme generali**

### **Articolo 1 – Principi**

1. La Regione Lombardia attribuisce all'ambiente naturale valore generale per il presente e per le future generazioni, e con la presente legge stabilisce le forme per la tutela della biodiversità e la costruzione della rete ecologica regionale, cui attribuisce valore di infrastruttura regionale. La Regione attribuisce un ruolo attivo fondamentale, ai sensi del proprio statuto e delle norme nazionali vigenti, al sistema degli enti locali nella proposizione e nella gestione delle aree protette.
2. In attuazione di quanto indicato nel comma precedente, la presente legge:
  - istituisce la rete ecologica regionale;
  - definisce la carta della natura;
  - individua il sistema delle aree protette regionali sulla base di quanto già definito dalla L.R. 16/2007.

### **Articolo 2 – Carta regionale della natura**

1. La carta regionale della natura, predisposta in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), è recepita nel PTR e costituisce quindi parte integrante della pianificazione territoriale regionale, individuando lo stato dell'ambiente naturale della Lombardia, evidenziandone i valori naturali e i profili di vulnerabilità e determina:
  - a) la rete ecologica regionale, di cui al successivo art. 3;
  - b) i territori che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta o comunque essere sottoposti a qualcuna delle forme di tutela successivamente indicate.
2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, di concerto con le province, adotta la carta della natura regionale la trasmette al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
3. Le province recepiscono la carta della natura regionale e i comuni adeguano, per il territorio di loro competenza, i propri strumenti di pianificazione territoriale nel rispetto delle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti medesimi.

### **Articolo 3 - Rete ecologica regionale**

Gli elementi costitutivi della rete ecologica regionale sono rappresentati da:

- a) il sistema delle aree protette nazionali ricadenti nel territorio della Lombardia;
- b) il sistema delle aree protette regionali, come individuate dalla L.R. 16/2007 e dal PRAP;
- c) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000;
- d) le riserve naturali classificate;
- e) i Parchi locali di interesse sovracomunale;
- f) i corridoi ecologici.

---

## **Articolo 4 – Piano regionale dalle aree protette**

1. Il Piano Regionale delle Aree Protette (Prap) costituisce atto fondamentale di indirizzo per la gestione e la pianificazione da parte degli enti gestori delle aree protette.
2. Il PRAP individua gli obiettivi strategici e le azioni per la pianificazione, la conservazione e la valorizzazione del sistema regionale delle aree protette, anche con riferimento al quadro finanziario delle risorse da destinare agli enti gestori delle aree protette, determinando altresì gli indicatori per il monitoraggio e la verifica degli obiettivi e delle azioni previste.
3. Il PRAP, approvato all'inizio di ogni legislatura regionale e comunque entro dieci mesi dall'insediamento del Consiglio regionale, è deliberato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia) e trasmesso al Consiglio regionale, che lo approva con propria deliberazione soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
4. Il PRAP, predisposto in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), è recepito nel PTR ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della medesima legge regionale.

## **Articolo 5 - Tutele e salvaguardie**

1. Le aree inserite nella carta della natura regionale e destinate ad essere istituite come aree protette sono sottoposte alle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla Regione in relazione alla loro diversa classificazione nell'ambito dei divieti e delle limitazioni del presente articolo.
2. Le norme di tutela e salvaguardia di cui al comma 1 restano in vigore per il periodo di tre anni dalla data di approvazione della carta della natura regionale e decadono nel caso di mancata istituzione dell'area protetta entro il predetto triennio.
3. Nelle aree protette istituite, individuate nella L.R. 16/2007, prive dello strumento di pianificazione, si applicano i seguenti divieti:
  - a) apertura di nuove cave e di discariche di rifiuti comunque classificati;
  - b) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;
  - c) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
  - d) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;
  - e) accensione di fuochi ad uso ricreativo, raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;
  - f) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;
  - g) coltivazione e asportazione di minerali;
  - h) utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli di soccorso ed ai veicoli agricoli o di altre attività degli aventi titolo;

- 
- i) sorvolo a bassa quota di velivoli non appositamente autorizzati, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Nei parchi naturali è fatto altresì divieto di attività venatoria, fatta eccezione per selezioni programmate.

## **Capo II - Istituzione e regime delle aree regionali protette**

### **Articolo 6 – Istituzione**

1. I parchi regionali sono istituiti, previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall'art. 22, comma 1, lett. a) della legge 394/91, con legge regionale che stabilisce:
  - a) la delimitazione dell'area finalizzata all'applicazione delle misure di salvaguardia;
  - b) l'ente cui è affidata la gestione;
  - c) le modalità e i termini per l'elaborazione delle proposte di piano del parco;
  - d) le norme di salvaguardia di cui all'art. 5 da applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale;
  - e) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione di associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco.
2. La gestione dei parchi è affidata a consorzi pubblici obbligatori regionali o ad associazioni obbligatorie di diritto privato, secondo quanto individuato dal successivo articolo 15.
3. Ove l'ente gestore non abbia provveduto entro il termine di cui alla precedente lettera c) a formulare la proposta del piano del parco, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera, entro novanta giorni dalla scadenza del termine medesimo, l'elenco delle opere e degli interventi suscettibili di alterare in modo rilevante l'ambiente del parco, per i quali il rilascio delle concessioni edilizie è soggetto, fino all'adozione del piano del parco, al preventivo parere favorevole della Giunta regionale.

### **Articolo 7 - Classificazione parchi regionali**

1. I parchi regionali sono classificati in relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai rispettivi caratteri ambientali e territoriali, in una o più delle seguenti categorie:
  - a) parchi fluviali, istituiti per tutelare gli ambienti rivieraschi dei principali corsi d'acqua della regione nei loro tratti pianiziali e pedemontani, con specifico riguardo alla tutela delle zone umide e dei complessi boschivi di ripa, al recupero delle aree degradate ed alla ricostruzione della continuità dell'ambiente naturale lungo l'asta del corso d'acqua, alla difesa dai fenomeni di inquinamento e di degrado ecologico degli ecosistemi fluviali, al consolidamento idrogeologico ed alla regimazione delle acque nel rispetto delle dinamiche naturali del fiume;
  - b) parchi montani, istituiti per tutelare ambienti naturali ed antropici della montagna lombarda, attraverso la conservazione attiva, la protezione ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell'ambiente e della tutela idrogeologica o che costituiscono rilevante testimonianza storica, quale presupposto per la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni umane residenti, con speciale attenzione al sostegno delle attività rurali tradizionali;
  - c) parchi agricoli, destinati al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, mediante la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali, in quanto funzionali alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche della

---

campagna, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, alla fruizione educativa, culturale, scientifica e ricreativa;

- d) parchi forestali, finalizzati alla tutela, al miglioramento ed al potenziamento dei boschi, mediante interventi che ne assicurino la funzione ecologica e l'evoluzione verso un equilibrio naturale tra vegetazione e condizioni ambientali, valorizzandone al contempo le attitudini prevalenti in funzione naturalistica, protettiva, faunistica, paesaggistica, ricreativa e produttiva;
- e) parchi di cintura metropolitana, intesi quali zone di importanza strategica per l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, per la tutela ed il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, per la connessione delle aree esterne dei sistemi di verde urbani, per la ricreazione ed il tempo libero dei cittadini, mediante la più efficace gestione del paesaggio, con particolare riguardo alla continuazione ed al potenziamento delle attività agro-silvo-colturali.

### **Articolo 8 - Parchi naturali**

1. I parchi naturali sono istituiti con legge regionale, nelle forme e con i contenuti previsti dagli articoli 22, comma 1, e 23 della legge 394/1991.
2. L'ente gestore del parco regionale, qualora si intenda istituire il parco naturale all'interno di un parco regionale o, negli altri casi, la Regione o gli enti locali procedono alla convocazione di una conferenza dei comuni, delle comunità montane e delle province territorialmente interessate per la redazione del documento di indirizzo, da trasmettere alla Giunta regionale, relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione del parco naturale sul territorio.
3. La Giunta regionale verifica la congruenza del documento di indirizzo rispetto al PRAP e alle disposizioni di legge in materia e, su iniziativa del Presidente, delibera la trasmissione al Consiglio regionale della proposta di legge istitutiva del parco.
4. Il Consiglio regionale istituisce il parco naturale stabilendo:
  - a) la perimetrazione dell'area e le finalità del parco;
  - b) l'ente cui è affidata la gestione, se non interno ad un parco regionale;
  - c) i contenuti del piano;
  - d) i principi del regolamento del parco;
  - e) i divieti da applicare al fine di garantire il perseguimento delle finalità istitutive.
5. La gestione dei parchi naturali istituiti all'interno dei parchi regionali è affidata al medesimo ente gestore.
6. All'interno del parco naturale non si possono istituire nuove riserve naturali e monumenti naturali; qualora, all'interno del parco naturale, sussistano i corrispondenti valori ambientali, il piano del parco prevede la necessaria normativa di tutela.

### **Articolo 9 - Parchi locali di interesse sovracomunale**

1. I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) sono aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi periurbane, anche in connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati. I PLIS non possono essere individuati all'interno dei parchi naturali o regionali e delle riserve naturali.

- 
2. I PLIS sono finalizzati alla valorizzazione delle risorse territoriali che necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovracomunale e sono orientati al mantenimento e alla valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali.
  3. I PLIS sono istituiti dai comuni interessati, singoli o associati, con apposita deliberazione che definisce il perimetro del parco e la disciplina d'uso del suolo, improntata a finalità di tutela. Tale deliberazione costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico del comune interessato. Al fine di garantire l'esercizio necessariamente sovracomunale delle funzioni di cui al comma 6, i comuni definiscono per il PLIS la più idonea forma di gestione, optando per il modello consortile o convenzionato.
  4. Il riconoscimento dell'interesse sovracomunale è effettuato dalla provincia in conformità agli indirizzi del PRAP, valutata la compatibilità con il proprio PTCP, e in coerenza con la rete ecologica regionale e provinciale, su richiesta dei comuni competenti per territorio, con deliberazione della provincia. La deliberazione di riconoscimento determina i criteri di pianificazione e di gestione del PLIS e la rispondenza degli strumenti urbanistici alla tutela e alla gestione unitaria dell'area in esame.
  5. La Regione e le Province concorrono, in conformità ai criteri definiti dal PRAP, alla realizzazione degli interventi previsti dai piani pluriennali di cui al comma 6, lettera a), con risorse proprie, anche attivando sinergie con i piani di settore in materia agro-silvo-pastorale, di difesa del suolo e delle acque, di difesa della fauna e di esercizio venatorio, di recupero e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di recupero delle aree degradate.
  6. Il soggetto gestore del PLIS:
    - a) approva un piano pluriennale degli interventi necessari alla tutela, riqualificazione e valorizzazione del parco;
    - b) promuove la fruizione del parco nel rispetto delle proprietà private e delle attività antropiche esistenti;
    - c) provvede alla vigilanza e informa le autorità competenti per l'attivazione delle idonee azioni amministrative.
  7. In caso di volontà di recesso di un comune, espressa con atto formale, la provincia che ha riconosciuto l'interesse sovracomunale del PLIS ai sensi del comma 4, valuta la compatibilità con il proprio PTCP e le implicazioni che comporta per il PLIS stesso, esprimendo un parere obbligatorio in ordine alla permanenza dell'interesse sovracomunale.
  8. In conformità a quanto definito per i parchi regionali all'art. 15, i PLIS esistenti e gestiti in forma di consorzio (allegato A) possono scegliere di definire la propria gestione come consorzio pubblico regionale oppure optare per la forma della convenzione.

### **Articolo 10 - Aree contigue**

1. La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, delimita aree contigue finalizzate a garantire, come indicato dal comma 2 del successivo art. 11, un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime, per le quali predispone idonei piani e programmi, da redigere d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori.

---

## Capo III – Pianificazione

### Articolo 11 - Strumenti di pianificazione del parco regionale

1. Per ogni parco regionale viene definito un piano territoriale di coordinamento, avente effetto di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale; tale piano, in attuazione dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), reca, in apposita sua parte, le proposte di gestione dei parchi naturali, qualora individuate nell'ambito del parco regionale.
2. Il piano territoriale, per i problemi di tutela naturalistica e ambientale, deve essere elaborato con riferimento alle aree contigue di cui al precedente articolo 10; in esso sono enunciati altresì gli indirizzi – per i suddetti problemi – in ordine alla pianificazione territoriale delle parti di detto territorio esterne all'area del parco.
3. Il piano territoriale può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva se finalizzate all'incremento delle aree conferite al parco regionale limitatamente a comuni già ricompresi nel parco e purchè non compromettano il conseguimento delle finalità ivi previste, atte a:
  - a) attestarsi su perimetri identificabili sul terreno, seguendo confini fisici, naturali, infrastrutture lineari o confini amministrativi;
  - b) tutelare e recuperare le fasce di collegamento tra città e campagna, nonché promuovere la connessione tra le aree esterne ai parchi e la rete ecologica regionale, come previsto dal successivo articolo 23;
  - c) promuovere il recupero del patrimonio storico e monumentale e l'arricchimento del patrimonio naturalistico ambientale dell'area del parco.
4. Il piano territoriale di coordinamento definisce:
  - a) l'articolazione del relativo territorio in aree differenziate in base all'utilizzo previsto dal relativo regime di tutela – ivi comprese eventuali aree di riserva e monumenti naturali –, nonché l'eventuale individuazione delle aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico, anche ai sensi degli artt. 3, lettera c), 4 e 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
  - b) l'indicazione dei soggetti e delle procedure per la pianificazione territoriale esecutiva e di dettaglio;
  - c) l'individuazione delle aree e dei beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco;
  - d) i criteri per la difesa e la gestione faunistica. Nell'ambito delle riserve naturali e delle aree a parco naturale identificate ai sensi del precedente art. 8, l'esercizio della caccia è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L. 394/91 e dell'art. 43, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'esercizio venatorio"; per tali aree il piano territoriale di coordinamento definisce le modalità con cui devono essere effettuate, da parte dell'ente gestore, la salvaguardia e la gestione della fauna selvatica omeoterma, con particolare riguardo alla regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L. 394/91 . Nelle rimanenti aree dei parchi regionali l'attività venatoria è disciplinata dalla L.R. 26/93; per dette aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano territoriale di coordinamento del parco, previo parere dell'ente gestore del parco; le aree a parco naturale e riserva naturale costituiscono aree sottoposte a protezione della fauna selvatica

---

computatili ai fini della quantificazione delle quote stabilite dall'art. 13, comma 3, della L.R. 26/93; dette quote sono comunque individuate prevalentemente nell'ambito dei confini dei parchi regionali; nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli artt. 28 e 34 della L.R. 26/93. Il piano territoriale di coordinamento può, in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia interessati, le aziende faunistiche venatorie e agri-turistico-venatorie presenti sul territorio;

- e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività esercitate nel parco, incompatibili con l'assetto ambientale.
5. Il piano territoriale del parco contiene in particolare le indicazioni di cui all'art. 8, terzo comma, lett. c), f), g), h), i), l), m), n) della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per tutela del patrimonio naturale e paesistico).
6. Il piano di gestione definisce fra l'altro:
- a) gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale ed in particolare quelli afferenti i settori di cui al precedente punto 3, primo comma;
  - b) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo dell'utilizzazione sociale del parco;
  - c) le previsioni di spesa per l'attuazione del piano e le priorità degli interventi;
  - d) l'acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche.

### **Articolo 12 - Rapporti con altri strumenti di pianificazione**

1. Le previsioni contenute in piani territoriali di coordinamento comprensoriale, ove formati, o in piani urbanistici delle comunità montane, che riguardino aree comprese nei parchi regionali, debbono essere adeguate alle esigenze di rispetto delle finalità del parco, e demandano al piano territoriale del parco, nell'ambito degli indirizzi generali da essi definiti, la disciplina del territorio che vi è compreso per gli aspetti previsti dal successivo art. 17.
2. Sui piani territoriali di coordinamento comprensoriale e sui piani urbanistici delle comunità montane e sulle relative modifiche, che interessino aree comprese nei parchi regionali di interesse regionale, deve essere acquisito, prima della loro adozione, il parere vincolante dell'ente che gestisce il parco, che deve esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni.
3. Il piano del parco può individuare zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale; per queste zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici.
4. Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute. Il piano di coordinamento del parco regionale ha altresì prevalenza giuridica su piani di settore regionali o provinciali che riguardino aree di competenza del parco.
5. I comuni apportano al proprio strumento urbanistico generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano del parco, le correzioni conseguenti, relativamente alle aree comprese nel parco stesso; entro due anni dalla stessa data, i comuni procedono all'aggiornamento dello strumento urbanistico generale

---

relativamente alle aree esterne al parco, tenendo conto degli indirizzi derivanti dal piano territoriale del parco.

6. Dalla data di pubblicazione della proposta di piano o relativa variante cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva e, sino alla data di pubblicazione della deliberazione di conformità da parte della Giunta regionale e comunque per il termine massimo non prorogabile di diciotto mesi, è vietato ogni intervento in contrasto con la proposta adottata dall'ente gestore.
7. Qualora il piano territoriale di coordinamento del parco regionale non ottenga il parere di conformità nel termine di diciotto mesi previsto dal comma precedente, spetta all'ente gestore del parco stesso un indennizzo pari al venti per cento dell'importo dei finanziamenti regionali corrisposti all'ente nell'anno precedente, da corrispondersi a carico del bilancio regionale per la realizzazione di opere di riqualificazione ambientale e paesistica.
8. Ai fini di quanto previsto dal precedente sesto comma, l'avviso deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia immediatamente successivo alla data di ricevimento.
9. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e su conforme parere vincolante dell'ente gestore del parco, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale, che non possano essere diversamente localizzate, ferme restando le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale; la deliberazione di autorizzazione della Giunta regionale stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

---

### **Articolo 13 - Procedure per l'approvazione dei piani dei parchi regionali**

1. Il provvedimento d'adozione del piano territoriale di coordinamento o delle relative varianti è pubblicato a cura dell'ente gestore negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su almeno due quotidiani con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni, indi il piano controdedotto, deliberato dall'ente gestore, è trasmesso alla Giunta regionale entro gli ulteriori sessanta giorni.
2. Entro centoventi giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica il piano controdedotto e lo rapporta ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia. In caso di necessità di modifiche per l'adeguamento ai propri indirizzi generali la Giunta regionale indica all'ente gestore le necessarie trasformazioni, da adottarsi da parte della comunità del parco entro sessanta giorni. In assenza di necessità di modifiche, la Giunta lo approva con delibera che esprime parere di conformità.
3. Qualora il piano territoriale di coordinamento rechi l'individuazione, nell'ambito del parco regionale, delle zone costituenti parco naturale di cui all'articolo 8, la Giunta regionale, completata la verifica di cui al comma 2 e a seguito del parere di conformità del piano territoriale di coordinamento, trasmette al Consiglio regionale gli atti relativi all'individuazione all'interno del parco regionale delle zone di parco naturale, nonché gli elaborati recanti la disciplina delle medesime; il Consiglio regionale provvede ad approvare con legge l'individuazione delle zone suddette ed inoltre, esprime con delibera parere definitivo di conformità, agli effetti dell'articolo 25 della L. 394/1991, sulla disciplina di parco naturale, avente valenza di piano territoriale regionale.
4. Qualora la proposta di piano territoriale non sia deliberata dall'ente gestore entro i termini previsti dalle singole leggi istitutive, vi provvede la Giunta regionale con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente secondo comma.

### **Articolo 14 - Piani di settore**

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco può prevedere la formazione di piani attuativi di settore e di regolamenti d'uso, stabilendone i termini e le modalità di approvazione.
2. I piani attuativi specificano per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale.
3. I regolamenti d'uso determinano la localizzazione e graduazione dei divieti e disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio.
4. I piani di settore e i regolamenti d'uso sono approvati dagli enti gestori dei parchi e trasmessi alla Giunta regionale, che verifica la corrispondenza con la propria programmazione e procede come indicato al comma 2 dell'art. 13.

---

## **Capo IV – Gestione**

### **Articolo 15 - Gestione dei parchi regionali**

1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad appositi consorzi pubblici obbligatori regionali o ad associazioni obbligatorie di diritto privato, composti dalla regione e dagli enti locali territorialmente interessati oltre che da quelli volontariamente aderenti.
2. Lo statuto determina le forme di organizzazione di ciascun consorzio obbligatorio regionale, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli successivi.

### **Articolo 16 - Attuazione e statuti**

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del parco regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca una apposita conferenza degli enti locali individuati nella legge istitutiva, al fine della predisposizione dello statuto. Tale funzione può essere delegata al Presidente della provincia o all'assessore provinciale competente se delegato, nei casi di perimetri di parco compresi in un unico territorio provinciale.
2. In sede di conferenza ed entro sessanta giorni dalla convocazione della stessa, gli enti definiscono una proposta di statuto che, dopo l'adozione da parte dell'organo assembleare degli enti di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni, è trasmessa alla Regione per la sua approvazione.
3. L'ente gestore è istituito, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Giunta regionale o della Provincia o degli assessori competenti in materia, se delegati, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che ne approva contestualmente lo statuto.
4. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca la comunità del parco per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.
6. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, le successive modificazioni e revisioni dello statuto sono adottate dalla comunità del parco, con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei voti e con la maggioranza assoluta dei componenti della stessa e approvate con deliberazione della Giunta regionale.
7. Le modifiche allo statuto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

---

## Articolo 17 - Organizzazione degli enti parco

1. Sono organi dell'ente:
  - a) il presidente;
  - b) il consiglio di gestione;
  - c) la comunità del parco;
  - d) il revisore dei conti.
2. Il presidente, il consiglio di gestione e il revisore dei conti restano in carica per cinque anni.
3. Il presidente, eletto dalla comunità del parco, è il rappresentante legale del parco, convoca e presiede il consiglio e la comunità del parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce inoltre l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco.
4. Il consiglio di gestione è composto da tre o cinque membri, compreso il presidente, eletti dalla comunità del parco; competono al consiglio tutti gli atti di gestione del parco ed in particolare:
  - a) le acquisizioni e alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'ente;
  - b) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
  - c) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - d) la nomina del direttore del parco;
  - e) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni.
5. La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati e volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota di partecipazione, che per gli enti territorialmente interessati è ponderata in ragione dell'estensione del rispettivo territorio incluso nell'area protetta e della rispettiva consistenza demografica. Fanno parte integrante della comunità di ciascun parco: un rappresentante della associazioni ambientaliste, un rappresentante per le associazioni agricole o produttive, un rappresentante per le associazioni volontarie (pesca-caccia), un rappresentante per le associazioni di promozione del territorio (pro-loco), un rappresentante per i fornitori di servizi turistici.
6. Per la regione la quota di partecipazione può variare, a secondo dell'estensione e della consistenza di ciascun parco, da un minimo del 20% ad un massimo del 33% delle quote associative. Per le province la quota di partecipazione può variare, a secondo dell'estensione e della consistenza di ciascun parco, da un minimo del 5% ad un massimo del 15% delle quote associative; in nessun caso la somma della quota di partecipazione di Regione e Province può essere superiore al 49%. Lo statuto definisce le modalità di attuazione del presente comma e l'importo delle quote associative per i soggetti istituzionali. Per i soggetti non istituzionali, cui non viene messo in carico alcun contributo obbligatorio, ciascuno statuto può assegnare quote di partecipazione differenziate secondo la tipologia di classificazione di ciascun parco da un minimo del 2, 5% ad un massimo del 5%.
7. Spetta alla comunità del parco:
  - a) l'elezione e l'eventuale revoca del Presidente del parco;
  - b) l'elezione e l'eventuale revoca dei componenti il consiglio di gestione;
  - c) la nomina del revisore dei conti;
  - d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, nonché l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
  - e) l'adozione delle modifiche allo statuto;

- 
- f) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e relative varianti;
  - g) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
  - h) la proposta di modifica dei confini del parco;
  - i) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
  - l) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 4;
  - m) l'approvazione del piano di gestione, di durata quinquennale e aggiornabile una volta per la durata del mandato, presentato dal Presidente nella prima riunione successiva alla sua nomina, che definisce fra l'altro:
    - 1) gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale;
    - 2) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo dell'utilizzazione sociale del parco;
    - 3) le previsioni di spesa per l'attuazione del piano e le priorità degli interventi.
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità, qualora previste dallo statuto, per il presidente (che può variare da un minimo di un ottavo ad un massimo di un quarto dell'indennità mensile globale lorda spettante ai consiglieri regionali), il vicepresidente (pari al 60% di quella del presidente), gli altri componenti il consiglio di gestione (pari ad un terzo di quella del presidente); nella stessa deliberazione è indicata l' indennità spettante al revisore dei conti. Il costo complessivo delle indennità non può comunque essere superiore al 10% del bilancio di spesa corrente per ciascun parco.
9. Il consiglio di gestione può trasformare l'indennità di funzione, ove prevista, in un gettone di presenza, sempre che tale diverso regime comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.
10. Ai membri della comunità del parco non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese per la partecipazione alle sedute della stessa.
11. Per i membri del consiglio di gestione valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) per l'esercizio della carica. Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco.

### **Articolo 18 - Trasformazione degli enti gestori**

1. Gli organi in carica al momento della pubblicazione della presente legge esercitano tutte le funzioni, ordinarie e straordinarie, connesse al ruolo e restano in funzione sino all'attuazione delle procedure di trasformazione.
2. I consorzi di gestione dei parchi regionali, istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge ed individuati dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono trasformati ai sensi del precedente art.15. Entro il termine perentorio ed essenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi di gestione procedono agli adempimenti derivanti dalla trasformazione, come individuati nei commi successivi.
3. Il presidente del parco ed il consiglio di amministrazione predispongono il nuovo testo dello statuto, sulla base di una traccia comune definita dal competente assessorato, che è approvato con la maggioranza

---

almeno dei 2/3 dell'assemblea consortile, e pubblicato, a cura dell'ente gestore, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, per entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

4. Lo statuto fissa le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente, a partire dal modello scelto scelto secondo le indicazioni del comma 1 dell'art.15.
5. A far data dall'entrata in vigore dello statuto, l'ente di gestione continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al rispettivo consorzio di gestione del parco.
6. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore dello statuto, il presidente in carica convoca la comunità del parco per la nomina dei componenti il consiglio di gestione.
7. Agli adempimenti di cui ai commi 3 e 6, decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni, provvede in via sostitutiva la Regione, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, con la nomina di un apposito commissario.
8. Le disposizioni generali di cui ai commi precedenti non si applicano agli enti di cui al successivo articolo 19.

#### **Articolo 19 - Gestioni speciali e accorpamenti**

1. Per i parchi regionali attualmente gestiti da enti che non prevedono la partecipazione dei singoli comuni (all. B) la Regione può provvedere, anche in considerazione delle singole specificità degli enti, all'adeguamento della composizione e alla successiva istituzione del nuovo ente gestore. Tutti gli atti istitutivi dei nuovi regimi devono essere approvati con legge regionale.
2. I parchi naturali istituiti al di fuori dei parchi regionali continuano a essere gestiti secondo le previsioni della legge regionale istitutiva.
3. La Regione sostiene favorevolmente la possibilità di un accorpamento volontario di parchi regionali sulla base di criteri territoriali, morfologici o funzionali. La comunità di ciascun parco adotta una delibera d'intenti che viene trasmessa al Presidente della Giunta regionale.
4. Il Presidente, preso atto della richiesta di accorpamento, propone alla Giunta regionale, per l'approvazione con apposita deliberazione, l'individuazione del perimetro del nuovo parco regionale; successivamente, acquisite le risultanze della conferenza di cui all'articolo 22 della legge 394/1991, avvia l'iniziativa legislativa di modifica alla legge regionale 16/2007, al fine dell'istituzione della nuova area protetta, definendo altresì le disposizioni per la successione nei rapporti tra gli enti gestori e i tempi e le modalità di definizione e approvazione dello statuto del parco, nonché per l'insediamento degli amministratori dell'ente.
5. Gli enti gestori di riserve, monumenti naturali e PLIS possono formulare, previa consultazione con gli amministratori degli enti interessati, istanza al Presidente della Giunta regionale in merito alla volontà di accorpamenti tra di loro o con parchi regionali. Il Presidente, valutata l'istanza di accorpamento, avvia il conseguente procedimento.
6. La regione incentiva gli accorpamenti dei parchi con l'erogazione una tantum di un contributo straordinario pari al 50% del bilancio annuale di spesa corrente per ciascuno dei parchi interessati.

---

## Articolo 20 - Altre funzioni degli enti gestori

1. L'ente gestore del parco:
  - a) esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco;
  - b) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco.
2. Nelle aree dei parchi, a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano territoriale, sono affidate agli enti gestori dei parchi medesimi, salvo il caso in cui si tratti di ente dipendente dalla regione, a titolo di delega, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 39 e 42 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51(Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per tutela del patrimonio naturale e paesistico).
3. Il consiglio regionale stabilisce le direttive per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
4. I pareri di cui alla lettera a) del precedente primo comma sono obbligatori e vincolanti, a far tempo dalla data di costituzione degli organi dell'ente gestore, in ordine a:
  - a) piani territoriali di livello sovracomunale e piani urbanistici delle comunità montane;
  - b) piani urbanistici generali e relative varianti, nonché piani attuativi soggetti all'approvazione regionale;
  - c) piani agricoli di zona;
  - d) piani delle cave, di cui al titolo V, art. 5-11, della legge 8 agosto 1998, n.14;
  - e) rilascio e rinnovo di autorizzazioni dell'attività estrattiva e di concessioni di derivazioni d'acqua;
  - f) provvedimenti di regolamentazione speciale delle attività di caccia e di pesca dell'area del parco.
5. I piani urbanistici generali e le relative varianti, non ancora approvati alla data di costituzione dell'ente gestore del parco, devono essere trasmessi dalla Giunta regionale all'ente stesso per l'espressione del parere di cui al precedente quarto comma.
6. I pareri di competenza dell'ente gestore del parco, qualora non siano espressi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, si intendono favorevoli alle proposte formulate, fermo restando quanto disposto dalla legislazione nazionale in vigore, anche emanata in attuazione di disposizioni della comunità economica europea nella specifica materia.
7. L'ente gestore del parco, ai fini dell'elaborazione delle proposte di piano territoriale, dei regolamenti d'uso e dei piani attuativi di settore del parco, nonché ai fini dell'attuazione di specifici interventi e programmi si avvale anche, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione tecnica dell'azienda regionale delle foreste per gli aspetti di competenza di quest'ultima.

---

## **Articolo 21 - Direzione e personale**

1. I requisiti per l'affidamento dell'incarico di direttore di un ente parco sono il possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento), comprovata qualificazione professionale desunta dall'aver svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in enti e aziende pubbliche o private e con debita conoscenza delle procedure amministrative. Oltre a questi requisiti di base, la Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, definisce compiutamente gli ulteriori requisiti e le modalità per poter istituire un apposito elenco dei "direttori di aree protette". L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, di norma cinque anni; l'incarico è rinnovabile, e secondo le necessità dell'ente può essere part-time. In ogni caso, il direttore decade dal suo incarico alla scadenza del mandato del presidente, restando in carica fino all'avvio dell'incarico del nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
2. Competono al direttore la direzione del parco, l'organizzazione e la gestione del personale, l'emanazione delle autorizzazioni e dei nulla osta di competenza dell'ente, l'assistenza ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco, fungendone da segretario, e le altre funzioni previste dallo statuto.
3. L'ente gestore svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali.
4. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi dei parchi, lo statuto dell'ente può prevedere la costituzione di un comitato tecnico-scientifico.

## **Articolo 22 - Riorganizzazione funzionale e contenimento dei costi**

1. Tutti i servizi tecnici indicati nei commi successivi sono a carico della Regione per la sola concessione delle strutture attrezzate, mentre i costi di gestione sono a carico del sistema delle aree protette che contribuiscono finanziariamente ciascuna percentualmente in ragione del proprio bilancio di spesa corrente. Ciascun servizio diventa operativo dopo l'approvazione, da parte della Giunta regionale, di un regolamento funzionale nel quale vengono definite le modalità operative dei servizi, i rapporti con gli enti parco e quanto necessita per un efficace e corretto funzionamento.
2. E' istituita, con sede presso il competente assessorato, l'unità operativa definita "Pianificazione e valutazioni paesaggistiche" con la funzione di strumento operativo tecnico per tutte le procedure di natura pianificatoria e paesaggistica (piano territoriale, piani di settore, e pareri) istruite da ciascun ente parco. L'unità operativa provvede allo svolgimento dei propri compiti con personale proprio, sino ad un massimo di sei dipendenti, cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale. E' altresì istituita una "Commissione paesaggistica regionale", composta da sette figure professionalmente competenti, il cui funzionamento operativo e riconoscimento economico è individuato dal regolamento funzionale di cui al comma 1. Ciascun parco contribuisce con il 5% della propria spesa corrente ai costi dell'intera struttura, con modalità di versamento definite nel regolamento funzionale.
3. E' istituito, con le modalità indicate nei commi precedenti, un "Servizio legale e contenziosi" a disposizione degli enti parco, normato da un regolamento funzionale adottato dalla Giunta regionale; i costi del servizio sono a carico degli enti parco, che vi contribuiscono con l'1,5% delle proprie spese correnti.

---

## Capo V - Biodiversità

### Articolo 23 - Rete natura 2000

1. In attuazione degli obiettivi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il presente Titolo disciplina l'adozione delle misure di salvaguardia della biodiversità mediante la gestione della rete ecologica europea Natura 2000.
2. Ai fini del presente Titolo si intendono per siti: le zone di protezione speciale (ZPS), individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici; i siti di importanza comunitaria (SIC); i proposti siti di importanza comunitaria (PSIC) e le zone speciali di conservazione (ZSC), individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che costituiscono la Rete Natura 2000.
3. La Regione:
  - a) concorre alla definizione della Rete Natura 2000 in ambito regionale, anche emanando indirizzi e misure generali di conservazione per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei siti, degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
  - b) provvede alla gestione della Rete Natura 2000 individuando, con deliberazione della Giunta, gli enti gestori dei siti e le procedure riguardanti la valutazione di incidenza di piani, programmi e interventi, nonché quelle per l'approvazione dei piani di gestione di cui all'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 357/1997;
  - c) effettua la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore e dei programmi di livello regionale e provinciale, nonché nell'ambito della procedura di VIA di competenza regionale;
  - d) garantisce adeguata informazione e formazione in merito alle finalità e allo stato di attuazione di Rete Natura 2000 e della tutela della biodiversità;
  - e) risarcisce ai proprietari e ai conduttori dei fondi ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 i danni provocati dalla fauna selvatica tutelata ai sensi del presente Titolo al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole e ai pascoli.
4. Le province, le comunità montane e i comuni territorialmente interessati dalla Rete Natura 2000 individuano, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b).
5. Le province:
  - a) effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, in sede di valutazione di compatibilità del documento di piano con il piano territoriale di coordinamento provinciale;
  - b) effettuano la valutazione di incidenza delle varianti dei piani regolatori generali, nonché dei piani attuativi dei piani regolatori generali e dei piani di governo del territorio non già assoggettati a valutazione di incidenza, che interessano aree comprese e contermini a SIC, ZSC e ZPS;
  - c) definiscono intese con le province confinanti per la gestione dei siti di Rete Natura 2000 e delle aree protette regionali contermini di loro competenza.
6. La valutazione di incidenza degli atti di pianificazione viene espressa previo parere obbligatorio dell'ente di gestione dei siti interessati dalla pianificazione.

- 
7. Gli enti gestori dei siti:
    - a) effettuano la valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA;
    - b) per le ZSC e le ZPS adottano le misure di conservazione necessarie, sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione, da recepire nei rispettivi atti di pianificazione e adottano altresì le opportune misure contrattuali, amministrative o regolamentari, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti;
    - c) provvedono al monitoraggio, previsto dall'articolo 7 del D.P.R. 357/97, dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;
    - d) esercitano le funzioni di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo III per l'inosservanza delle prescrizioni stabilite dalle misure di conservazione vigenti nei siti e dalle valutazioni d'incidenza, ai sensi del presente articolo.
  8. La Regione, al fine di garantire il raccordo dei procedimenti, esprime la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore di livello regionale e provinciale e relative varianti:
    - a) nei casi di piani e relative varianti di competenza regionale, nelle fasi di adozione e approvazione degli stessi;
    - b) negli altri casi, prima dell'approvazione del piano e relativa variante. Nella fase di adozione, la valutazione dell'Autorità competente per la VAS si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza.
  9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. 357/1997.

#### **Articolo 24 - Conservazione della biodiversità**

1. La Regione, in attuazione dei principi della Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro, riconosce l'importanza della conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali e seminaturali, del mantenimento e della ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e della conservazione delle specie animali e vegetali ai fini della tutela della diversità biologica.
2. La regione, in attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e delle disposizioni nazionali in materia, garantisce, tenuto conto delle esigenze delle realtà locali, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, all'occorrenza, il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario, di cui agli Allegati B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni.
3. Viene organizzata da parte della Regione la raccolta ed il trattamento delle informazioni sullo stato dell'ambiente, anche attraverso la costituzione di banche dati naturalistiche.

---

## Articolo 25 - Tutela e difesa dei boschi

1. I boschi delle aree protette di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale) e dal presente articolo. I popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, che non costituiscono bosco ai sensi dell'articolo 1-ter della L.R. 8/1976, sono disciplinati e tutelati in forma coordinata ed integrata.
2. I boschi e le strutture minori di vegetazione naturale e seminaturale delle aree protette sono difesi, gestiti e sviluppati per le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche, di difesa idrogeologica, sociali e produttive ed a tal fine:
  - a) sono collegati tra loro e con le superfici di verde urbano, secondo i principi e le tecniche delle reti ecologiche; è favorita la presenza e la diffusione delle specie autoctone ed è arricchita la composizione floristica e la biodiversità;
  - b) sono oggetto di gestione attiva, secondo i principi e le tecniche della silvicoltura sostenibile e dell'ingegneria naturalistica, ed è promossa la cooperazione degli operatori agro-silvo-pastorali e della proprietà privata, anche a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali.
3. Gli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali:
  - a) compilano e rivedono periodicamente i piani generali di indirizzo forestale ed i piani pluriennali di assestamento delle proprietà silvo-pastorali pubbliche e private sottoponendoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d), della legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura), all'approvazione delle comunità montane e delle province interessate, salvo che le stesse non coincidano territorialmente con gli enti gestori proponenti;
  - b) esercitano, secondo principi di semplificazione amministrativa, le funzioni in materia di autorizzazioni al taglio dei boschi, mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, applicando criteri di rimboschimento compensativo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nonché le relative funzioni sanzionatorie;
  - c) elaborano programmi di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-agrario-forestale;
  - d) eseguono le opere previste dai programmi in materia forestale.
4. Gli enti gestori delle aree protette:
  - a) partecipano alla programmazione negoziata di contratti territoriali riguardanti il settore agro-forestale, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura), con particolare riferimento alla conservazione e allo sviluppo della vegetazione naturale e alla salvaguardia del paesaggio agricolo;
  - b) partecipano a forme associative ed in particolare ai consorzi forestali di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
  - c) concorrono alla difesa dei boschi dagli incendi, partecipando alla redazione dei relativi piani di settore, agli interventi di lotta attiva ed alla gestione della rete di avvistamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
5. Gli enti gestori delle aree protette realizzano gli interventi forestali, di sistemazione idraulico-agrario-forestale e di equipaggiamento vegetazionale della campagna, di propria diretta competenza, mediante:

- 
- a) concessione a consorzi forestali, imprese forestali, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni senza scopo di lucro a fini di difesa ambientale, nei limiti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 227/2001;
  - b) amministrazione diretta;
  - c) appalto.
6. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, la Regione definisce con regolamento i criteri, le disposizioni e i vincoli per la difesa, la gestione, la rinnovazione e lo sviluppo della flora erbacea nemorale e della vegetazione in aree non boscate.

### **Articolo 26 - Classificazione e istituzione di riserve naturali**

1. Le riserve naturali sono classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenti categorie:
  - a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, che devono svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;
  - b) riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente la continuazione delle attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale; in esse l'accesso del pubblico è consentito unicamente per fini culturali, secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;
  - c) riserve naturali parziali, aventi finalità specifiche – quali botanica, zoologica, forestale biogenetica, geologica, idrogeologica e paesistica – nelle quali sono consentite le attività umane compatibili con le finalità suddette, secondo le discipline stabilite dal piano e dai programmi di cui al successivo art. 27.
2. Nell'ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse categorie di cui al precedente primo comma.
3. Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una separazione tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela.
4. Nelle aree di rispetto sono consentite le attività umane purché compatibili o rese compatibili con le finalità dell'area.
5. Le riserve naturali di interesse regionale sono istituite con deliberazione del consiglio regionale; a tal fine la giunta regionale delibera la relativa proposta, cui è allegata una planimetria, in scala non inferiore a 1:5.000, dell'area che si propone di includere nella riserva e la pubblica sul Bollettino Ufficiale della regione. I comuni interessati provvedono alla pubblicazione di tale deliberazione nei rispettivi albi.
6. Entro sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni alla giunta regionale, che le trasmette, unitamente alle proprie controdeduzioni, al consiglio regionale.

---

7. La deliberazione istitutiva stabilisce:

- a) la delimitazione definitiva della riserva e dell'eventuale area di rispetto;
- b) la classificazione della riserva fra le categorie di cui al precedente comma 1;
- c) il soggetto cui è affidata la gestione della riserva a norma del successivo art. 27;
- d) le modalità e i termini per l'elaborazione e l'approvazione del piano della riserva di cui al successivo art. 27;
- e) i divieti e i limiti alle attività antropiche nell'ambito della riserva, in rapporto alla classificazione della medesima, specificando quali tra i suddetti divieti e limiti prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati ;
- f) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità della riserva.

### **Articolo 27 - Gestione e piani delle riserve naturali**

1. La gestione delle riserve è affidata alla provincia o alla comunità montana o ai comuni, singoli o associati, competenti per territorio, ovvero a un consorzio fra gli enti predetti.

2. Il soggetto gestore della riserva:

- a) elabora il piano ed approva i programmi di cui ai successivi commi;
- b) provvede alle opere necessarie alla conservazione e al ripristino;
- c) promuove, disciplina e controlla le utilizzazioni della riserva a fini scientifici, culturali e didattici;
- d) promuove l'acquisizione delle aree previste dal piano;
- e) acquista e colloca le tabelle segnaletiche;
- f) provvede alla vigilanza ai sensi dei successivi articoli;
- g) svolge le altre funzioni previste dalla deliberazione istitutiva della riserva.

3. La gestione delle riserve naturali può altresì essere affidata, in base a convenzione stipulata con la regione, sentiti gli enti locali interessati, all'azienda regionale delle foreste, ad istituti scientifici legalmente riconosciuti come tali, ovvero ad associazioni naturalistiche che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico scientifico; a detti soggetti sono affidati i compiti di cui al precedente secondo comma; la deliberazione istitutiva della riserva può prevedere l'affidamento a tali soggetti di altre funzioni concernenti esclusivamente la gestione della riserva naturale.

4. Le riserve individuate all'interno dei parchi regionali sono gestite, in conformità a quanto previsto dal presente capo, dall'ente gestore del parco.

5. Nelle riserve naturali, ivi comprese le relative aree di rispetto, l'esercizio venatorio è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lett. b) della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'esercizio venatorio".

6. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione della riserva di cui al precedente terzo comma, la giunta regionale può autorizzare l'esecuzione e concorrere al finanziamento di opere di conservazione e ripristino ambientale.

7. La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, può autorizzare, in via eccezionale e in deroga al regime proprio della riserva, il mantenimento e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, ferma restando la procedura prevista per le opere di interesse statale dall'art. 81, terzo e quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

---

8. Per ciascuna riserva naturale è formato un piano, da approvarsi dalla giunta regionale, il quale:

- a) determina le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
- b) indica eventuali monumenti naturali e le relative aree di pertinenza;
- c) stabilisce i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
- d) regola le attività antropiche consentite;
- e) individua le aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità per il conseguimento delle finalità della riserva.

9. Il piano di cui al comma precedente è trasmesso alla commissione provinciale o consorziale interessata, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso positivo.

10. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano, il soggetto gestore della riserva approva i programmi annuali o pluriennali di gestione da trasmettersi alla giunta regionale.

11. Ai fini dell'elaborazione della proposta di piano e della formazione ed attuazione dei programmi di gestione, il soggetto gestore della riserva si avvale, anche sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione tecnica dell'azienda regionale delle foreste per gli aspetti di competenza di quest'ultima.

#### **Articolo 28 – Monumenti naturali**

1. I monumenti naturali sono individuati, anche al di fuori delle aree a parco, con deliberazione della giunta regionale, sentiti i comuni, le comunità montane e le province interessate.

2. La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione e ad essa è allegata la cartografia, in scala 1:2.000, qualora la tutela si estenda anche all'area circostante il monumento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al precedente comma, chiunque può presentare osservazioni alla giunta regionale, la quale le esamina e delibera in via definitiva la delimitazione delle aree, indicando altresì l'eventuale area di rispetto, i relativi regimi di tutela, le attività consentite e le modalità del loro esercizio, nonché l'ente che deve provvedere alle opere di cui al successivo quinto comma.

4. I monumenti naturali localizzati nell'ambito di un parco o di una riserva naturale sono individuati nei rispettivi piani.

5. Alle opere necessarie per la conservazione, l'apposizione delle tabelle segnaletiche, la valorizzazione ed il ripristino dei monumenti naturali, nonché alla vigilanza, provvede:

- la comunità montana, per quelli compresi nel proprio territorio;
- l'organismo gestore del parco o della riserva per quelli localizzati nell'ambito di un parco o di una riserva naturale;
- il comune, nei restanti casi.

6. Qualora la delimitazione del monumento naturale interessi il territorio di più comuni o più comunità montane, la deliberazione di cui al precedente 2° comma indica l'ente a cui è attribuita la competenza ad eseguire le opere, nonché le forme d'intesa con gli altri enti interessati.

7. La regione può assegnare contributi a favore degli enti di cui al precedente 5 comma, per concorrere alle spese di conservazione, ripristino e apposizione di tabelle segnaletiche.

8. Fino all'entrata in vigore dei piani di cui al precedente quarto comma, si applicano anche ai monumenti naturali compresi nell'ambito di un parco o di una riserva naturale le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo.

9. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela il bene può essere acquistato dall'ente gestore, ovvero espropriato per pubblica utilità, con decreto del presidente della giunta regionale, in applicazione della legislazione vigente in materia di espropri.

---

10. Dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al primo comma e fino all'entrata in vigore della deliberazione di cui al terzo comma del presente articolo, è vietata ogni alterazione del monumento naturale e dell'area su cui insiste.

## **Capo VI - Valorizzazione e connessione con le politiche regionali**

### **Articolo 29 - Politiche di valorizzazione e fruizione ambientale**

1. La Regione Lombardia assegna alle aree protette una funzione fondamentale nel processo di educazione, conoscenza e fruizione dell'intero sistema dei beni ambientali della regione.
2. L'educazione ambientale, tendente ad insegnare la struttura e l'organizzazione dell'ambiente naturale e volendo educare tutti i cittadini a gestire i propri comportamenti in rapporto agli ecosistemi, con l'obiettivo di un modello di vita sostenibile senza alterare gli equilibri naturali, è una scelta ritenuta fondamentale, e promossa dalle direzioni generali ambiente e formazione di Regione Lombardia con appositi piani e progetti pluriennali.
3. La conoscenza del territorio è promossa, con piani e progetti specifici a cura delle direzioni generali ambiente e formazione di Regione Lombardia, ed è rivolta in particolare agli studenti del ciclo scolastico dell'obbligo, attraverso pubblicazioni, video, momenti formativi specifici. E' indetto un concorso annuale, aperto a tutte le scuole, con modalità individuate dalle direzioni generali dei competenti assessorati.

### **Articolo 30 - Politiche di promozione turistica**

1. Il sistema delle aree protette, con la ricchezza che esprime sotto l'aspetto culturale, paesaggistico e urbanistico rappresenta un valore aggiunto per la promozione turistica della Regione Lombardia.
2. La direzione generale ambiente e la direzione generale turismo di Regione Lombardia elaborano congiuntamente piani pluriennali di promozione turistica, ed in particolare:
  - a) definiscono progetti specifici rispettivamente per i parchi montani, i parchi d'acqua e i parchi periurbani;
  - b) promuovono con un marchio specifico e riconoscibile, definito attraverso un concorso di idee, la mobilità ciclistica lungo i percorsi delle aree dei parchi, definendo altresì, in accordo con la direzione generale mobilità e infrastrutture, l'implementazione e la messa in sicurezza dei percorsi ciclabili esistenti;
  - c) favoriscono, con misure specifiche, il coordinamento e la cooperazione fra produttori di servizi turistici, con l'obiettivo di offrire un vero e proprio "sistema territoriale" omogeneo, facilmente utilizzabile e socialmente dinamico.

### **Articolo 31 - Politiche di conservazione e innovazione del paesaggio**

1. La Regione Lombardia, in attuazione delle politiche di tutela del paesaggio, previste dal D. Lgs. 42/2004 e dal Piano Paesaggistico regionale, definisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presenta legge, un momento stabile e specifico di approfondimento e analisi sulle specificità del paesaggio lombardo. A tale scopo viene individuata una sede, allocata presso un'area protetta che abbia caratteristiche idonee, presso la quale Regione Lombardia tiene ogni anno "I colloqui del paesaggio", coinvolgendo figure professionali italiane e straniere in un momento annuale di approfondimento.

---

## Capo VII - Vigilanza e sanzioni amministrative

### Articolo 32 – Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali, è esercitata dagli enti che gestiscono le rispettive aree protette, tramite il proprio personale a ciò preposto. Nelle riserve naturali gestite da istituti scientifici, associazioni naturalistiche o dall'azienda regionale delle foreste, ai sensi del precedente art. 13, terzo comma, le funzioni di vigilanza sono affidate alla provincia, per i territori non montani, ovvero alla comunità montana competente per territorio.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono avvalersi per l'attività di vigilanza, previa opportune intese, anche dei comuni, del corpo forestale dello Stato e del servizio volontario di vigilanza ecologica, di cui alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, singolarmente o in collaborazione fra loro.
3. Previa le necessarie intese, possono essere istituite specifiche strutture del corpo forestale dello Stato destinate ad operare specificatamente nell'area di ciascun parco o riserva naturale.
4. I responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica predispongono, per ciascuno dei parchi e per ciascuna delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale compresi nel territorio di loro competenza, un rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale, da trasmettere a cura dell'ente organizzatore del servizio, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Giunta regionale.

---

### **Articolo 33 - Sanzioni amministrative**

1. Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti:
  - a) dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette e dai relativi provvedimenti di attuazione;
  - b) dal regolamento di cui all'art. 25, comma 6.
2. Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'art. 11 L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché dagli articoli 31, 32 e 33 della presente legge, avendo riguardo, in particolare, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, in ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambientale.
3. I divieti e le prescrizioni di cui al precedente punto b) debbono essere osservati nell'ambito territoriale di tutte le aree protette ai sensi della presente legge – ad esclusione di quelle previste dal precedente art. 25 – intendendosi sostituiti ai consorzi previsti dalla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 gli enti gestori dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali.

### **Articolo 34 - Danno ambientale con possibilità di ripristino**

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a euro 1.000. Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.
2. L'autorità competente provvede altresì ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità e i termini e preavvertendo che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore.
3. La sanzione pecuniaria di cui al precedente primo comma può essere ridotta fino ad un terzo del minimo, nel caso di immediata e completa ottemperanza all'obbligo di ripristino.
4. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1% dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo.
5. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

### **Articolo 35 - Danno ambientale senza possibilità di ripristino**

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a euro 2.000, determinato ai sensi del primo comma del precedente art. 31.

- 
2. L'autorità competente provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale, stabilendone le modalità e i termini prevedendo interventi di miglioramento ambientale compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore.
  3. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1% dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo.
  4. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .

### **Articolo 36 - Danno ambientale di minima entità**

1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuna l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 500.

### **Articolo 37 - Competenza per l'irrogazione delle sanzioni**

1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti artt. 27, 28, 29 e 30 spetta, limitatamente alle violazioni commesse nelle aree protette ai sensi della presente legge:
  - a) nei parchi regionali, all'ente gestore del parco;
  - b) nelle riserve naturali, all'ente gestore della riserva, alla provincia, per i territori non montani, ovvero alla comunità montana competente per territorio, nei casi previsti dal precedente art. 13, terzo comma;
  - c) nei monumenti naturali, all'ente che provvede la loro tutela.
2. Le amministrazioni provinciali sostituiscono gli enti di cui al precedente primo comma fino alla loro costituzione.
3. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti agli enti competenti per l'irrogazione delle medesime; l'autorità competente dispone comunque ai sensi della legislazione vigente, la confisca dei beni oggetto materiale della trasgressione, decidendone la destinazione.

## **Capo VIII - Abrogazioni**

### **Articolo 38 - Abrogazioni**

Sono abrogate:

- la legge regionale 30 novembre 1983, n.86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”;
- la legge regionale 16 settembre 1996, n.26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette).

---

### **Art. 39 - Norma finanziaria**

1. Le attività di natura finanziaria previste dalle attuali norme trovano copertura nell'UPB 3.2.2.299 (Aree protette e tutela dell'ambiente dell'ambiente naturale" così come finanziate per l'anno 2011 e con legge di bilancio per i successivi esercizi per le spese correnti operative
2. Nell'UPB 3.2.3.158 "Aree Protette e tutela dell'Ambiente" così come finanziato per il 2011 e con legge di bilancio per gli esercizi successivi per le spese in conto capitale.

---

ALLEGATO A

Elenco PLIS esistenti in Regione Lombardia  
con modalità di gestione in forma di consorzio

Parco Alto Milanese  
Parco del Corno di Predore e di Tavernola  
Parco del Grugnotorto Villoresi  
Parco del Lago del Segrino  
Parco del Lago d'Endine  
Parco del Lura  
Parco del Molgora  
Parco del Rio Vallone  
Parco del Valentino  
Parco dell'Alto Sebino  
Parco della Brughiera Briantea  
Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio  
Parco dello Strone  
Parco San Pietro a Monte e San Tomaso

---

ALLEGATO B  
Elenco Parchi Regionali con gestioni speciali

Parco dell'Adamello  
Parco Alto Garda Bresciano  
Parco Agricolo Sud Milano  
Parco delle Orobie Bergamasche  
Parco delle Orobie Valtellinesi  
Parco Naturale Bosco delle Querce

---

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(A)</b> <b>Qualificazione Spesa</b>	<b>(B)</b> <b>Copertura Finanziaria</b>
Intervento	Spesa continuativa o ricorrente	Riferimento PDL art. .... comma .....	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE	UPB IMPORTO	UPB                  IMPORTO
Accorpamenti parchi		Art. 19, comma 6	corrente	3.2.2.299	3.2.2.299
			Conto capitale	<b>3.2.3.158</b>	<b>3.2.3.158</b>

